



COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

N. 167 del 13/12/2024

Oggetto: Provvedimenti in materia di accensione di fuochi artificiali, materie esplodenti in genere e giocattoli pirici. Divieto.

IL SINDACO

Premesso che in occasione delle festività natalizie, del Capodanno e dell'Epifania, sono previsti tradizionali festeggiamenti da parte della cittadinanza che coinvolgeranno l'intero territorio comunale.

Vista la possibilità, nell'occasione, dell'impiego di materie esplodenti che in taluni casi potrebbe avvenire anche direttamente nelle aree pubbliche.

Ritenuto che in tale frangente l'accensione di fuochi artificiali, razzi, petardi e materie esplodenti in genere costituisce motivo sia di disturbo che di potenziale pericolo per le persone presenti nonché causa di possibile deturpamento e/ o danneggiamento di cose.

Valutato, altresì, che le esplosioni di tali artifici con conseguente propagazione di rumori e fiamme, per le modalità concrete di attuazione, possono causare grave disturbo agli animali.

Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo.

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita.

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Vista la Legge n. 689/1981.

Vista la Legge n. 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana".

Visti gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

per i motivi di cui in premessa,

dal 16 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025 in tutto il territorio comunale, in occasione delle festività natalizie, del Capodanno e dell'Epifania, quanto segue:

- a) **è fatto divieto assoluto a chiunque e a qualsiasi titolo di accendere, sparare, lanciare e fare uso di fuochi artificiali, giocattoli pirici da libera vendita, petardi e materie esplodenti in genere;**
- b) i divieti di cui sopra non si applicano nei confronti dei responsabili e degli organizzatori delle manifestazioni per quanto regolarmente autorizzato dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza;
- c) la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune.

Al fine della esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a: Prefettura di Palermo, Questura di Palermo, Commissariato di P.S. di Partinico, Compagnia Carabinieri di Carini, Comando Polizia Municipale di Terrasini, Stazione Carabinieri di Terrasini.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Terrasini lì, 13/12/2024

f.to Dott. Giosuè Maniaci

